

CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASTE PUBBLICHE MEDIANTE OFFERTA ON LINE

1. INTRODUZIONE

La società Kruso Kapital S.p.A. (di seguito "Società"), appartenente al Gruppo Bancario Banca Sistema S.p.A., eroga finanziamenti nella forma del credito su pegno. Il credito su pegno è una forma di finanziamento a breve termine con garanzia di pegno su cose mobili, regolato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, che ne definisce le caratteristiche principali. Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del finanziamento, possono, per legge, essere vendute mediante asta pubblica.

La partecipazione alle aste pubbliche può avvenire:

- **in presenza:** effettuando offerte orali in sala dopo essere stati identificati dal personale della Società;
- **mediante offerte scritte in filiale:** compilando apposito modulo da consegnare all'operatore di filiale solo durante i giorni dell'esposizione dei beni;
- **mediante offerte on line:** registrandosi sulla nostra APP (di seguito anche "piattaforma") e inviando mediante la specifica funzione presente nell'APP o sul sito internet della Società, le offerte esclusivamente durante il periodo di accettazione delle stesse, antecedente l'inizio dell'asta pubblica.

La presentazione di offerte scritte, in filiale od *on line*, non pregiudica la possibilità di partecipare personalmente all'asta presentando offerte verbali.

2. ISCRIZIONE ALL'APP

La partecipazione alle aste mediante offerte *on line* può essere effettuata solo dopo essersi registrati nell'APP, scaricabile su cellulare o tablet. Creata l'utenza, le offerte potranno essere inviate anche accedendo all'area riservata del sito internet della Società. Possono effettuare offerte *on line* le persone fisiche maggiorenni, in possesso di un codice fiscale italiano, nonché le persone giuridiche per il tramite di un rappresentante dell'impresa, a ciò delegato.

L'utenza è attivata dopo aver:

- inserito nell'APP, in sede di creazione dell'account, un indirizzo e-mail e la password;
- compilato tutti i campi obbligatori e fornito un numero di telefono cellulare che, assieme all'e-mail, sarà utilizzato per l'attivazione dell'account e per le comunicazioni dalla Società;
- effettuato il caricamento delle immagini (fronte e retro) di un proprio documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale, seguendo le istruzioni nell'APP;
- effettuato il caricamento di una foto (selfie) del proprio volto, chiaramente riconoscibile, seguendo le istruzioni riportate nell'APP;
- letto l'informativa privacy ed espresso il consenso ad utilizzare i propri dati (comprese le immagini) per le finalità di gestione del servizio richiesto;
- letto e preso visione del "Regolamento Aste" e del presente documento nel quale il cliente dichiara: i) che le informazioni fornite, che saranno utilizzate dalla Società anche per espletare gli obblighi normativi in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i., sono accurate, veritiere e complete; ii) che si impegna a comunicare ogni futura modifica dei dati propri o di quelli degli eventuali titolari effettivi in caso di acquisti effettuati per conto di una persona giuridica; iii) in caso di persona fisica, di agire per conto proprio e che non sussiste alcun titolare effettivo in relazione all'operazione di acquisto;
- confermato di voler procedere con l'iscrizione all'APP mediante l'inserimento del codice OTP inviato all'indirizzo e-mail fornito.

I dati inseriti sono verificati dalla Società e, salvo che vengano riscontrate delle irregolarità, l'utenza è attivata immediatamente; diversamente, in caso di irregolarità, l'utenza è "congelata" e si verrà contattati dalla Società per risolvere le anomalie riscontrate. Per poter procedere con l'invio di un'offerta *on line* è necessario che tutti i dati obbligatori siano stati inseriti nell'APP e che sia stato scelto il PIN dispositivo per la conferma dell'invio delle offerte.

Il PIN, come anche il codice utente e password, sono strettamente personali, non trasferibili a terzi. L'utente è responsabile della loro conservazione. In caso di perdita del PIN o utilizzo sospetto parte di terzi, è possibile procedere al reset dello stesso e alla creazione di un nuovo PIN direttamente dall'APP.

I dati forniti al momento della creazione dell'utenza sono memorizzati nella sezione del profilo cliente e modificabili in qualsiasi momento tramite l'APP (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utente potrà modificare l'indirizzo e-mail, il numero di cellulare, aggiornare il documento d'identità scaduto, effettuare il reset del codice PIN, password etc.).

3. PRESENTAZIONE OFFERTA ON LINE

Dopo aver compilato l'iscrizione all'APP ed aver ottenuto l'attivazione dell'utenza, l'utente può:

- visualizzare nell'APP o sul sito internet lo "showroom virtuale" per visionare il dettaglio dei singoli lotti (un singolo lotto può contenere uno o più beni messi in asta, le offerte effettuate si riferiscono al lotto nella sua interezza);
- inserire l'offerta partendo dal "prezzo base d'asta" e rispettando gli scatti di maggiorazione riportati nell'art. 6 del Regolamento Aste, previa scelta della tipologia di offerta tra quelle disponibili per quel lotto: offerta "fissa", offerta "fissa segreta", offerta a "rilanci gradual" (Cfr. art. 3 del Regolamento Aste);
- confermare l'offerta mediante l'inserimento del PIN dispositivo;
- inserire i dati della carta di credito per procedere con il blocco dell'importo richiesto per la cauzione. I dati di pagamento saranno verificati e approvati tramite la piattaforma di pagamento.

Al completamento della procedura sopra descritta, verrà generato un codice univoco associato all'offerta e inviata una e-mail di conferma all'utente all'indirizzo fornito al momento della registrazione.

L'importo delle offerte già inviate non sarà visualizzabile dagli altri utenti. Decorso il termine per la presentazione delle offerte *on line*, il sistema informatico processerà, per singolo lotto, tutte le offerte ricevute al fine di individuare, per ogni tipologia di offerta disponibile (fissa, fissa segreta, a rilanci gradual), l'offerta migliore che concorrerà in asta.

4. VERSAMENTO CAUZIONE

La Società si riserva la possibilità di richiedere una cauzione pari al 20% del prezzo base d'asta. La Società non procede all'addebito della cauzione sulla carta di credito ma solo al blocco temporaneo dell'importo (c.d. servizio di **preautorizzazione**) che consiste in una indisponibilità temporanea delle somme per la quale viene fornita autorizzazione dalla banca di riferimento dell'utente o dal gestore del circuito di pagamento.

In caso di mancata aggiudicazione del bene in asta l'importo della cauzione sarà sbloccato entro tre giorni lavorativi successivi alla conclusione dell'asta. Nell'ipotesi di aggiudicazione del bene al cliente, la cauzione sarà sbloccata dopo il pagamento integrale del prezzo di aggiudicazione che dovrà avvenire nei modi e nei tempi di seguito riportati. In caso di mancato pagamento del prezzo del bene aggiudicato, la Società sarà legittimata a trattenere definitivamente l'importo della cauzione.

5. PROCESSO DI AGGIUDICAZIONE

Le migliori offerte *on line* concorrono in asta al pari delle offerte orali e scritte. Il banditore concorre in asta per conto degli offerenti di offerte scritte od *on line*, sino esse fisse o a rilanci gradualmente. Tutti i partecipanti all'asta tramite offerte *on line* saranno avvisati mediante e-mail e/o tramite notifica sul cellulare dell'esito dell'asta e dell'eventuale aggiudicazione del bene. Per maggiori dettagli sul processo di aggiudicazione fare riferimento al Regolamento Aste.

6. OPERATIVITÀ POST AGGIUDICAZIONE DEL BENE

In caso di aggiudicazione di uno o più lotti, l'utente, a seguito della ricezione dell'e-mail/notifica di aggiudicazione, deve:

- selezionare l'offerta di cui risulta aggiudicatario e scegliere la modalità di consegna del lotto. Il cliente può decidere di ritirare il lotto presso una filiale della Società a marchio ProntoPegno oppure chiedere che i lotti oggetto di aggiudicazione siano consegnati all'indirizzo di residenza o ad un diverso indirizzo di spedizione indicato nell'APP. In entrambi i casi il sistema elaborerà il costo del servizio di spedizione (per il dettaglio dei costi si veda il documento "Costi di spedizione" nella sezione "Trasparenza");
- procedere con il pagamento di quanto dovuto quale corrispettivo del bene aggiudicato, **esclusivamente mediante bonifico bancario** effettuato da un conto corrente intestato all'utente (o cointestato), aperto presso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia o in un paese comunitario. Il bonifico dovrà riportare nella causale il codice pagamento indicato nell'APP.

A seguito della verifica del pagamento la Società invierà un'e-mail/notifica al cliente di conferma della ricezione del pagamento e di disponibilità del bene per il ritiro nella filiale scelta o di predisposizione della spedizione (Cfr. art. 14 del Regolamento Aste).

7. RIEPILOGO DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Il cliente, con l'inserimento del codice OTP **dichiara** di:

- accettare le disposizioni riportate nel documento "Condizioni per la partecipazione alle aste pubbliche mediante offerta online";
- di aver letto il "Regolamento Aste" i cui aggiornamenti, tempo per tempo vigenti, saranno disponibili sul sito internet della Società.

Il cliente **dichiara** inoltre:

- che le informazioni fornite alla Società in sede di attivazione dell'utenza sono rilasciate, sotto la propria responsabilità, per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.;
- di agire per conto proprio e che non sussiste alcun titolare effettivo in relazione all'operazione di acquisto in asta, in caso di utenza intestata a persona fisica;
- che le informazioni fornite sono accurate, veritiere, complete e che si impegna a comunicare ogni futura modifica dei dati propri o di quelli degli eventuali titolari effettivi in caso di acquisti effettuati per conto di una persona giuridica;
- che lo scopo e la natura dell'operazione di acquisto in asta è rappresentato da esigenze personali e/o esigenze professionali, nel caso di acquisti effettuati per conto di società.

Il cliente, infine, **autorizza** la Società:

- al blocco temporaneo dell'importo della cauzione dal plafond della carta di credito e allo sblocco dello stesso entro tre giorni lavorativi dalla conclusione dell'asta, in caso di mancata aggiudicazione del bene, o dal pagamento integrale del prezzo di aggiudicazione in caso di aggiudicazione del bene;
- a incassare l'importo della cauzione in caso di mancato pagamento del prezzo del bene aggiudicato nei tempi e nei modi indicati nell'art. 11 e 12 del "Regolamento Aste".

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione. [...]

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
3. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

SANZIONI PENALI

Art. 55, comma 3 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1 comma 2 lettera pp) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario dell'aprestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.